



**TRIBUNALE DI COMO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Como in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

Dr. Ambrogio CERON	- Presidente
Dr. Marco MANCINI	- Giudice est.
Dr.ssa Annamaria GIGLI	- Giudice

a scioglimento della riserva assunta nei giudizi (DF n. 3/2018 - CP n. 5/2018) riassunti dalla

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Como

nei confronti di

CASINO' DI CAMPIONE SPA;

con l'intervento del

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA;

nonché della

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA;

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Con sentenza n 1055/2019 dell'11.3.2019 la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la nullità del decreto, con cui il Tribunale di Como aveva statuito l' inammissibilità della domanda di concordato preventivo in bianco ex art 161 co 6 LF presentata dal Casinò di Campione spa, e della coeva sentenza con cui era stato dichiarato il fallimento della medesima società rimettendo le parti innanzi a questo Tribunale per pronunciarsi, previa rinnovazione dell'atto nullo, sulle domande proposte, con onere di riassunzione ex art 353 c.p.c..

Con ordinanza della S. C. di Cassazione n 11670/2019 del 3.12.2020 si è determinato il passaggio in giudicato della citata pronuncia della Corte d'Appello di Milano.

Con istanza del 7.12.2020 la Procura della Repubblica di Como ha richiesto la riassunzione del processo, rinnovando la richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio di Casinò di Campione spa ex articolo 15 comma 8 LF.

Il Tribunale ha fissato l'udienza del 18.12.2020 per la prosecuzione del processo.

Con la memoria di costituzione il Casinò di Campione s.p.a, oltre ad opporsi alla concessione delle misure cautelari richieste dal PM, ha eccepito la violazione dei termini a difesa ex art 15 LF, chiedendo un termine per aggiornare, modificare o integrare o rinnovare l'istanza concordataria già proposta con rinvio ad una nuova udienza ovvero in via subordinata di concedere i termini ex art 161 co 6 LF o in alternativa ex art 182 bis LF e/o ex art 162 LF.

Sempre il Casinò di Campione spa ha presentato nuova domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, co 6, LF previa concessione del termine massimo di legge, salvo proroga.

Con la memoria di intervento il Comune di Campione d'Italia e ha sostanzialmente aderito alle difese e alle richieste del Casinò di Campione spa nonché quella depositata dalla Banca Popolare di Sondrio che ha eccepito la non fallibilità della Casa da gioco;

Il PM nel corso dell'udienza ha contestato la violazione dei termini a difesa ex art 15 LF e ha insistito nella richiesta di applicazione delle misure cautelari ex art 15 LF, non opponendosi comunque alla concessione di nuovi termini del concordato cd prenotativo ex art 161 co 6 LF;

Sulla scorta di tali premesse il Tribunale

### OSSERVA

Viene sottoposto all'attenzione del Collegio un duplice profilo di valutazione riguardante:

- 1) gli effetti processuali sui giudizi riassunti a seguito della declaratoria di nullità della sentenza dichiarativa di fallimento;
- 2) le richieste di misure cautelari ex art 15 comma 8 LF formulate dal PM.

*Quanto al **primo profilo*** - a fronte del deposito da parte del Casino di Campione spa (d'ora in poi Casinò) di una (solo formalmente) nuova domanda di concordato preventivo con riserva e di concessione di termini ex art 161 co 6 LF e/o art 182 bis LF e/o ex art 162 LF per integrare, aggiornare o adeguare le originarie domande di soluzione della crisi, alla luce delle attuali condizioni economico finanziarie - occorre, per motivi di ordine logico, stabilire quali siano i limiti degli effetti regressivi determinatisi a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello

di Milano che, previa dichiarazione di nullità degli atti, ha revocato il fallimento e dichiarato inammissibile la originaria domanda di concordato preventivo con riserva.

La difesa del Casinò ha prospettato che, per effetto della citata pronuncia, sarebbe divenuta integralmente priva di effetto tutta l'attività procedurale pregressa connessa sia al fascicolo prefallimentare (R.G. 3/2018) sia a quello concordatario (R.G. 5/2018). In tale modo ne risulterebbero travolti anche i termini in precedenza già concessi ex art 161 co 6 LF in relazione all'originaria domanda di ammissione al concordato preventivo o di omologa dell'accordo di ristrutturazione.

La tesi è infondata.

Ritiene infatti il Tribunale che gli effetti regressivi determinati dalla declaratoria di nullità della Corte d'Appello non travolgono i termini già concessi in precedenza dal Tribunale a fronte della domanda di concordato cd prenotativo ex art 161 co 6 LF ovvero di omologa dell'accordo di ristrutturazione ex art 182 bis LF, potendo tuttavia essere concesso il termine ex art 162 LF per l'integrazione e/o aggiornamento dell'originaria istanza già presentata ex art 182 bis LF ovvero per l'omologa del concordato preventivo ex art 161 co 1 LF, riservando ogni ulteriore valutazione e decisione allo scadere del termine di 15 gg.

Non assume rilevanza l'adesione manifestata dal Comune di Campione d'Italia - che ha deliberato tra gli indirizzi all'organo amministrativo la rinuncia del Casinò alla precedente domanda concordataria ex art 161 co 6 LF ovvero ex art 182 bis LF, con presentazione di una nuova istanza di concordato cd prenotativo ovvero di accordo di ristrutturazione - e nemmeno la mancata opposizione del PM che non si è opposto alla concessione di nuovi termini ex art 161 co 6 LF.

Giova rilevare infatti che il termine di decadenza fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, co 6, LF per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato "con riserva" ha natura *perentoria* e disciplina mutuata dall'art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, conseguendo alla sua inosservanza l'inammissibilità della domanda concordataria. (Cass. Civ n. 6277/2016), è escluso un potere dispositivo delle parti.

Ciò posto, al fine di comprendere quali siano i limiti degli effetti regressivi determinati dalla sentenza di nullità della Corte d'Appello, occorre confrontarsi con la ratio decidendi espressa sul punto in esame dal giudice del reclamo, stabilendo così di quali prerogative la società debitrice abbia facoltà di usufruire in esito alla nullità derivante dalla mancata preventiva audizione della debitrice ai sensi dell'art 162 comma 1 LF.

Vale la pena di ricostruire le fasi processuali pregresse, nei ristretti limiti che qui interessa.

A fronte della richiesta di fallimento depositata dal PM il 9.1.2018, fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 12.3.2018, il Casinò si costituiva in giudizio con memoria del 6.3.2018, chiedendo, tra l'altro, di essere ammesso "*ad ulteriori istituti previsti dalla legge fallimentare atti a consentire il risanamento delle imprese in crisi*" che si riservava di decidere (fascicolo n 3/2018).

In data 9.3.2018, il Casinò depositava istanza di concordato preventivo ex art 161 co 6 LF riservandosi di presentare la proposta e il piano di concordato preventivo con i documenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art 161 LF o, in alternativa, una domanda di omologazione ex art 182 bis LF (fascicolo 5/2018).

All'udienza fissata in data 12.3.2018, il giudice relatore riservava la causa alla decisione del collegio, concedendo termine per note scritte sino al 19.3.2018.

Il Casinò depositava memoria scritta con cui dava atto di avere presentato domanda di concordato preventivo in bianco e chiedeva un rinvio dell'istruttoria prefallimentare in attesa dell'esaurimento dei termini concessi per la domanda di concordato prenotativo.

Con decreto del 27.3.2018, il Collegio, respinta la richiesta di rinvio dell'istruttoria prefallimentare, e preso atto della pendenza della domanda di concordato con riserva ovvero di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, si riservava di decidere sull'istanza di fallimento e con separato decreto in pari data concedeva alla debitrice termini sino al 25.5.2018, per il deposito del piano, della proposta e dei documenti del concordato preventivo ovvero della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, fissando l'udienza per l'eventuale ammissione della proposta di concordato preventivo al 4/6/2018 per la discussione delle proposte.

In data 23.5.2018, il Casinò, sciogliendo l'iniziale riserva, dichiarava di avere in corso l'elaborazione di un piano di ristrutturazione e chiedeva concedersi la proroga dei termini per il deposito della proposta di concordato ovvero della domanda di omologazione dell'accordo fino al 25.7.2018; proroga concessa dal Tribunale che differiva l'udienza per la discussione al 17.9.2018.

In data 25.7.2018, il Casinò depositava memoria scritta in cui dava atto di avere elaborato un Accordo di ristrutturazione del debito ex art 182 bis LF, cui aveva aderito il 69 % dei creditori tra cui la Banca Popolare di Sondrio, il Comune di Campione d'Italia e alcuni fornitori. Tuttavia, a fronte della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Campione, il Commissario Straordinario di Liquidazione, insediatosi da pochi giorni (in data 19.7.2018), aveva deliberato di prendere atto del piano ma di non poterlo sottoscrivere.

In detta memoria, il Casinò aveva rappresentato che la delibera negativa del Commissario Straordinario e le sue motivazioni avrebbero richiesto approfondimenti che non era stato possibile effettuare per la ristrettezza dei tempi e, sulla base del convincimento di poter acquisire il consenso anche del Commissario Straordinario, il

quale non avrebbe sottoscritto l'accordo a causa della scarsa documentazione esaminata e del poco tempo a disposizione, come dichiarato dal professionista incaricato dal medesimo commissario.

Pertanto, il Casinò chiedeva concedersi un termine ex art 162 comma 1 LF al fine di consentire l'adesione del Comune di Campione indispensabile per il perfezionamento dell'accordo ex art 182 bis LF.

In tale quadro, a fronte del rigetto da parte del Tribunale dell'istanza di concessione del termine ex art 162 LF, con revoca dell'udienza fissata al 17.9.2018, la Corte d'Appello di Milano, poiché la società non era mai stata sentita in ordine alle proposte di soluzione della crisi, ha ritenuto integrata la violazione dell'obbligo di audizione ex art 162 comma 2 LF, applicabile anche alla domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art 182 bis LF (arg. ex Cass n. 9087/2018).

Ne conseguiva un vizio di nullità della procedura, con obbligo - come precisa la Corte d'Appello - di rinnovare la procedura "*... restituendo a Casinò Campione d'Italia spa la possibilità di esercitare appieno tutte le prerogative consentite in via generale dall'ordinamento in pendenza del termine per la sua audizione, fatto salvo il giudizio del Tribunale sull'eventuale inammissibilità di domande nuove laddove passibili di tradursi in abuso del diritto*".

E' notorio come il vizio di nullità per violazione del contraddittorio si comunichi a tutti gli atti successivi dipendenti dalla suddetta violazione e, nella specie, a tutti gli atti successivi alla richiesta di termine ex art 162 LF da parte del Casinò nella memoria depositata il 25.7.2018.

**Tuttavia, alla luce dei principi generali in materia, la rinnovazione degli atti nulli opera nei limiti del principio generale di conservazione degli atti non afflitti da alcuna nullità<sup>1</sup>**, con la conseguenza che, nella specie, restano salve tutte quelle attività o effetti antecedenti alla richiesta di termine ex art 162 LF che fossero state già svolte, come i termini già concessi, decorsi e prorogati nel concordato cd prenotativo ex art 161 co 6 LF o di omologa ex art 182 bis LF.

Alla luce di quanto sopra, va restituito al Casinò - previa concessione del termine di 15 gg ex art 162 comma 1 LF dalla comunicazione del presente decreto e fissazione di un'udienza per l'audizione del debitore ai sensi dell'art 162 comma 2 LF - il diritto di articolare le sue difese, illustrando i contenuti delle proposte, e di ricalibrare le domande di soluzione della crisi alla luce dei fatti sopravvenuti.

Deve essere precisato, in merito, che la nuova proposta concordataria cd prenotativa depositata il 17.12.2020, lungi dal costituire una rinuncia alla domanda in bianco in precedenza presentata (in assenza di un atto di rinuncia adottato nelle forme ex art 152

<sup>1</sup> La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti (art. 159, comma 1, c.p.c.).

LF e comunque di una norma che faccia discendere dalla riproposizione di una nuova domanda di concordato la rinuncia a quella anteriore), costituisce una ulteriore articolazione dell'iter avviato a seguito della presentazione della originaria domanda concordataria ex art 161 co 6 LF, ma ancora interlocutorio (in mancanza peraltro della necessaria attestazione di asseverazione).

Orbene, poiché il concordato non può che essere unico (arg ex Cass Civ n 495/2015) tale necessaria unicità fa sì che il debitore, a seguito della proposizione di un ricorso per concordato preventivo con riserva ex art 161 co 6 LF, esaurito il termine già concesso in precedenza ex art 161 co 6 LF, possa depositare un concordato preventivo cd pieno ai sensi dell'art 161 co 1 LF, corredato ab initio dalla proposta, dal piano e dai documenti, sempre che dallo stesso si desuma la rinuncia alla pregressa domanda "con riserva" e la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario (Cass. n. 6277/2016).

Nella specie, tenuto conto che le due differenti richieste concordatarie devono essere convogliate in unico procedimento, la richiesta di un nuovo termine ex art 161 co 6 LF, connessa al deposito della nuova domanda di concordato, deve essere convogliata nella concessione di un breve periodo ex art 162 LF al fine di consentire al Casinò di aggiornare la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione già presentata ex art 182 bis LF ovvero di avvalersi, in alternativa e previo abbandono di quella di concordato cd in bianco già presentata ex art 161 co 6 LF, della possibilità (c.d. switch) di passare ad un'istanza (per l'omologa) di concordato preventivo ex art 161 co 1 LF (corredato dunque della proposta, del piano e dei documenti), tenuto conto dello stato attuale della situazione debitoria e del nuovo assetto del Comune di Campione.

Resta, invece, precluso al Casinò di richiedere un nuovo concordato cd prenotativo, trattandosi di domanda già proposta ed essendo decorso il termine, pur prorogato, per il deposito del piano, della proposta e dei documenti.

Venendo ora al secondo profilo, relativo alla richiesta di misure cautelari ex art 15 comma 8 LF formulate dalla Procura della Repubblica, il Collegio ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento.

Il Tribunale non ignora i precedenti giurisprudenziali di merito favorevoli all'applicazione delle misure cautelari ex art 15 LF cit. anche nel corso di un procedimento di concordato preventivo (tra le tante Trib. Prato, 4 febbraio 2011; Trib. Catania 28 febbraio 2019; Trib. Novara 29 Aprile 2011; Trib. Venezia 2 Agosto 2011; Trib. Bari 17 agosto 2018) nonché de iure condendo la possibilità di applicare misure cautelari ai sensi dell'art 54 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ex D.lgs. n 14/2019.

Tuttavia, diverso orientamento giurisprudenziale evidenzia come una simile impostazione non paia corretta in quanto attribuisce alle misure urgenti ex art. 15, comma 8, L.F. una ratio diversa da quella prevista da quest'ultima disposizione, (e cioè

quella di assicurare la temporanea integrità del patrimonio dell'impresa in vista del fallimento o del rigetto della relativa istanza) non ritenendo conseguentemente possibile che tali misure vengano ad essere utilizzate per anticipare gli effetti conservativi connessi dall'art 168 LF alla instaurazione di altre procedure concorsuali "minori".

Tale orientamento è, recepito da altra parte della giurisprudenza di merito (Trib. Monza, 20 novembre 2009; Trib. Biella, 9 ottobre 2009; Trib. Novara, 24 febbraio 2010; Trib. Foggia 02 febbraio 2012). Peraltro, anche volendo prescindere da una valutazione circa l'applicabilità o meno del comma 8 dell'art. 15 al caso in esame, si rileva come la distanza di tempo decorsa dalla data del fallimento revocato unitamente alla recente limitazione dei poteri dell'amministratore deliberata dalla società consenta di ritenere attenuato il rischio prospettato dal Pubblico Ministero.

Allo stato degli atti non è poi necessario valutare la asserita illegittimità del decreto collegiale di convocazione in giudizio per violazione dei termini a difesa ex art 15 comma 3 LF, come eccepito dal Casinò. In realtà il vizio denunciato non è pertinente alla fattispecie in cui, anche alla luce di quanto esposto in precedenza al punto 1, non trova applicazione l'art 15 LF. Inoltre, il Tribunale non è tenuto, nell'ambito di misure cautelari non disciplinate direttamente dal c.p.c. ma da legge speciale, a concedere il termine a difesa previsto dall'art 15 comma 3 LF, trattandosi di misure cautelari sottoposte, in quanto compatibili, ex art. 669 quaterdecies c.p.c., alle diverse norme sul procedimento cautelare uniforme.

In tale rilievo rimane poi assorbita, ogni altra considerazione sulla eccepita violazione dei termini a difesa sollevata anche dal Comune di Campione, in capo al quale, comunque, difetta l'interesse ad agire, trattandosi di soggetto terzo rispetto alla procedura concordataria e alla procedura fallimentare che afferisce il Casinò.

Tuttavia, il Collegio ritiene che le esigenze urgenti di tutela del patrimonio del Casinò sollecitate dal PM possano essere esaminate sotto il profilo delle ricadute che il ritorno in bonis dell'impresa potrebbe avere su una ipotetica futura declaratoria di fallimento.

In tale ottica, appare effettivamente sussistente un'esigenza di controllo della situazione finanziaria ed economica del Casinò, tenuto conto non solo dell'elevato passivo sinora accertato nel corso del pregresso fallimento oggetto di revoca giudiziale (oltre 130 milioni di euro), ma anche delle condotte potenzialmente distrattive e preferenziali effettuate in danno del Casinò, evidenziate nelle annotazioni di Polizia Giudiziaria depositate dal PM che ha ipotizzato un pericolo di dispersione o volatilizzazione dell'attivo.

Invero, pur tenendo conto della delibera di limitazione dei poteri dell'amministratore unico adottata dal Comune di Campione, socio unico del Casinò, tuttavia l'inopinata mancata revoca dello stesso ing. Ambrosini, attinto da un procedimento penale per false comunicazioni sociali e che in passato non pare aver fornito buona prova del proprio operato, impone ogni doverosa attenzione volta ad evitare il rischio di deteriorare le

condizioni economiche e finanziarie dell'azienda in conseguenza di impropri comportamenti dell'organo amministrativo.

Tali eventuali possibili ricadute giustificano - nelle more della scadenza del termine di 15 gg ex art 162 LF ed in attesa delle determinazioni del Casinò - l'imposizione di obblighi informativi in capo alla società Casino di Campione nonché la nomina di due precommissari con attribuzione di poteri informativi, di vigilanza e di controllo urgenti sulla gestione del conto corrente e dei beni della debitrice.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, così provvede:


- rigetta l'istanza di provvedimenti cautelari o conservativi avanzata dal Pubblico Ministero
- concede al Casinò di Campione spa termine di 15 gg dalla comunicazione del presente provvedimento ex art 162 comma 1 LF;
- fissa per l'audizione del debitore ai sensi dell'art 162 comma 2 LF l'udienza del **1 febbraio 2015 ore 15 aula piano terreno** ;
- dispone che il Casinò di Campione spa depositi, con cadenza settimanale, una relazione scritta sulla situazione finanziaria dell'impresa relativa alla gestione corrente, con l'elenco di tutte le operazioni di carattere negoziale, gestionale, industriale, finanziario e solutorio e l'indicazione del saldo iniziale e finale di periodo del conto corrente bancario, avvertendo la debitrice che:
  - a) in caso di violazione degli obblighi informativi indicati, sarà applicato l'art. 162, commi 2 e 3, L.F., con conseguente necessaria declaratoria di inammissibilità della domanda ed eventuale fallimento;
  - b) non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
  - c) non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
  - d) occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis L.F., e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* L.F.;
  - e) non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 *bis*, 173 e 182 *quinquies* L.F.;
- nomina precommissari giudiziali, il **prof. Alessandro DANOVI** con studio in Via Chiaravalle n. 7 - Milano nonché l'**avv. Gianluca MINNITI** con studio in via Podgora 15 - Milano i quali dovranno:
  - a) vigilare sull'attività che la società Casino di Campione andrà eventualmente a

- svolgere;
- b) fornire al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi ex art 173 LF nonché tutti gli elementi per la valutazione sotto il profilo tecnico delle necessità della presente fase antecedente la delibazione della fattibilità delle proposte di soluzione della crisi ex art 161 e 182 bis LF;
- c) riferire al Tribunale, esaminata la relazione e i documenti allegati dal debitore, con motivata e sintetica nota scritta sulla gestione economico-finanziaria dell'impresa e sulla serietà delle attività svolte per la predisposizione del piano concordatario e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, segnalando l'eventuale mancato deposito della relazione periodica e della documentazione di supporto.


Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Como, 18.12.2020

Il Giudice relatore  
Dr Marco MANCINI



Il Presidente co-est.  
Dr Ambrogio CERON




Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.

Oggi = 4 GEN 2021  
IL FUNZIONARIO SPECIALE  
Antonio

